

# **REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

## **Articolo 1**

### **FINALITA'**

Visto l'articolo 29 dello Statuto del Comune di San Polo dei Cavalieri, il presente atto intende favorire e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:

- a) promuovere la cultura civile e democratica della società, essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono;
- b) istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di:
  - favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni;
  - sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio.
- c) consentire, alle libere forme associative iscritte all'Albo comunale, di esprimere suggerimenti e proposte all'azione degli Organi istituzionalmente competenti, alla programmazione e alla gestione delle scelte politiche, sociali ed economiche del paese, per una migliore qualità della vita nel rispetto delle singole individualità, delle diverse sensibilità e dei valori che esse rappresentano.

## **Articolo 2**

### **DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI**

1) Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative e di volontariato costituite con atto notarile o con scrittura privata, o iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato, senza finalità di lucro e rispettose della libertà e dignità degli associati e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera Associazione dei cittadini del Comune ed impegnate a favore della comunità.

## **Articolo 3**

### **ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

1) E' istituito l'albo comunale delle Associazioni ai sensi dell'articolo 29 Comma 2 dello Statuto comunale, allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

2) L'Albo è articolato per sezioni così definite:

**Sezione ambiente, territorio e impegno civile:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio. Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini.

**Sezione cultura:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni.

**Sezione educativa, sportiva e ricreativa:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone.

**Sezione socio-assistenziale e sanitaria:** Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà e il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

3) L'albo delle associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato e depositato presso il Segretario comunale.

4) Il Comune, nell'ambito delle proprie disponibilità, assicura alle associazioni iscritte all'Albo contributi finanziari e fruizione delle strutture comunali nel rispetto dei regolamenti comunali in materia, a sostegno delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e gli organismi associativi.

#### Articolo 4

##### PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1) Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'Amministrazione comunale avvia il procedimento di formazione dell'Albo delle Associazioni, tramite l'emissione di avviso pubblico e fissando un termine non superiore a 60 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione.

2) Per le Associazioni già riconosciute dall'Amministrazione comunale si procederà con l'iscrizione d'ufficio.

3) Ferma restando la facoltà di ogni Associazione di nuova costituzione o di nuova attivazione sul territorio a richiedere l'iscrizione in qualunque momento, l'Amministrazione Comunale promuove un aggiornamento generale dell'Albo entro il 31 Marzo di ogni anno, assicurando adeguata pubblicità al proprio intendimento e con modalità analoghe a quelle previste per la sua formazione.

#### Articolo 5

##### REQUISITI PER L'ISCRIZIONE – MODALITA' - CANCELLAZIONI - ESCLUSIONI

**REQUISITI PER L'ISCRIZIONE:** Al solo fine dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione, in particolare:

- l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 3 comma 2,
- avere sede e/o svolgere la propria attività nel territorio comunale da almeno un anno
- assenza di qualsiasi scopo di lucro.

L'iscrizione all'albo comporta:

- l'obbligo a comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte ed inoltre ogni modifica inerente le cariche, l'assetto organizzativo e l'attività svolta
- l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

**MODALITA' PER L'ISCRIZIONE:** Per l'iscrizione all'albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, dove andranno specificati:

- la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali
- il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune
- data d'inizio dell'attività nel territorio comunale
- il numero dei soci /iscritti/tesserati
- la sezione in cui si chiede l'inserimento in relazione agli scopi statutari

- dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento.

Alla domanda devono essere allegate:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto o accordo fra aderenti formalizzato con scrittura privata;
- relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare.

**CANCELLAZIONE:** Si procederà alla cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:

- a seguito di cessazione dei requisiti di cui sopra il Sindaco, trasmetterà comunicazione, con raccomandata AR, della cancellazione al Legale rappresentante dell'Associazione o al referente, il quale potrà fare opposizione entro i 30 gg. successivi dalla ricezione della comunicazione;
- su richiesta scritta dell'associazione.

**ESCLUSIONE:** Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:

- i partiti;
- le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
- le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- le Associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.
- i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

## Articolo 6

### EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

**1)** L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:

- partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni dell'assemblea e delle commissioni di settore della Consulta;
- essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
- istituire rapporti di convenzione con il Comune;
- presentare domanda di contributo

**2)** L'accesso ai contributi resta disciplinato dallo specifico "Regolamento per la concessione dei contributi e del patrocinio comunale", mantenendo inalterate le modalità, i tempi di presentazione e gli uffici di riferimento competenti.

## Articolo 7

### CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni ai sensi dell'art. 29 Comma 6 dello Statuto Comunale al fine di:

**1)** Favorire il raccordo fra associazioni e tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica.

**2)** Promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile.

**3)** Orientare l'amministrazione comunale nell'assunzione delle scelte aventi come riferimento l'associazionismo locale.

L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3.

## **Articolo 8**

### **ORGANI DELLA CONSULTA**

#### L'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta è costituita da due rappresentanti designati da ogni associazione iscritta all'Albo e dagli Assessori competenti di volta in volta.

L'Assemblea elegge il Presidente in seduta pubblica a scrutinio segreto che la presiede e dallo stesso convocata, di concerto con l'esecutivo, almeno due volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dall'Assessore competente di volta in volta.

I membri dell'assemblea decadono per dimissione o per scioglimento dell'organismo rappresentato in consulta.

Le proposte sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

#### COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- eleggere fra i rappresentanti delle Associazioni i membri dell' Esecutivo;
- istituire le commissioni di settore;
- determinare le direttive generali ed i programmi di attività;
- valutare e sostenere i programmi e le iniziative proposte dalle commissioni di settore;
- promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
- esprimere pareri sugli atti di programmazione e di gestione adottati dall'Amministrazione Comunale sulle materie inerenti l'attività delle associazioni;
- favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni.

#### IL CONSIGLIO ESECUTIVO

L'Esecutivo è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea. Esso dovrà essere quanto più possibile rappresentativo dei vari settori di attività e delle diverse realtà associative presenti nell'ambito della Consulta. E' costituito dal Presidente, dagli assessori dei servizi coinvolti, e di norma da tre membri eletti all'interno dalla Consulta.

#### COMPITI DELL' ESECUTIVO

- concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- esegue le decisioni dell'Assemblea;
- propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative;

L'Assemblea e Il consiglio esecutivo sono supportati da un segretario, incaricato dal Presidente, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento con la necessaria verbalizzazione degli incontri.

Ai lavori dell'Assemblea, dell'esecutivo e delle commissioni possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito e senza diritto di voto.

#### COMMISSIONI DI SETTORE

- 1) L'esecutivo può deliberare la costituzione di commissioni di settore, composte dai rappresentanti delle associazioni delle sezioni di cui all'art. 3 comma 2.
- 2) Ogni Sezione/commissione è presieduto da un coordinatore, nominato fra i componenti dell'esecutivo in rappresentanza della sezione di appartenenza, con il compito di convocare e

gestire le riunioni.

**3)** E' Compito delle commissioni, all'interno delle tematiche specifiche di ogni sezione, proporre all'esecutivo:

- programmi ed iniziative nei propri ambiti di competenza;
- iniziative di formazione, di studio e di ricerca;
- invitare soggetti esterni, in rappresentanza di organi politici o sociali, ove sia ritenuto utile ai fini degli argomenti trattati.

## **Articolo 9**

### FORME DI FINANZIAMENTO E DI SOSTEGNO ALL' ATTIVITÀ DELLA CONSULTA

**1)** L'Amministrazione Comunale garantisce il funzionamento della Consulta, mettendo a disposizione:

- l'aula consigliare;
- segreteria organizzativa e sportello informativo presso l'ufficio del Segretario comunale;
- eventuali contributi per particolari iniziative promozionali ed un fondo specifico per il funzionamento della Consulta;

ed inoltre

- sostegno ad eventuali iniziative formative;
- sostegno organizzativo a particolari eventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione comunale.

## **Articolo 10**

### NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La prima Assemblea Elettorale della Consulta, viene indetta e presieduta dal Sindaco del Comune, il quale dopo aver ricevuto i nominativi dei rappresentanti in seno alla Consulta delle singole Associazioni iscritte all'Albo informato l'Assemblea sui nominativi dei rappresentati delle Associazioni iscritte all'Albo, procede alle elezioni con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.

2. Entro sei (6) mesi dall'insediamento la Consulta predispose le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, avvalendosi a tale scopo della collaborazione delle competenti strutture tecniche ed amministrative del Comune. Le norme così predisposte sono trasmesse dalla Consulta al Consiglio Comunale per l'approvazione entro 60 giorni dalla data di consegna.

3. Gli Organi della Consulta rimangono in carica per due anni, al termine dei quali si provvederà a una nuova fase elettorale. Il Presidente svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Consulta.

4. In caso di scioglimento del Consiglio Esecutivo (di cui all'Art. 8) si procede a nuove elezioni dello stesso entro il termine di 30 giorni.

4. In caso di scioglimento della Consulta (di cui all'Art. 8) si procede a nuove elezioni dello stesso entro il termine di 60 giorni.

5. In sede di prima applicazione del regolamento il Presidente è eletto dall'assemblea in seduta pubblica a scrutinio segreto, alla quale sono presenti almeno il 50% più uno e in caso di parità viene eletto il più anziano di età.